

Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS (OPI N. 5)

Diversa tempistica nel passaggio agli IFRS nel bilancio separato della consolidante e delle consolidate rispetto al relativo bilancio consolidato. Conseguenti effetti sulle valutazioni di bilancio.

In sede di prima redazione dei bilanci redatti secondo principi IFRS sono sorti aspetti applicativi di non facile, né univoca soluzione.

A tale riguardo Assirevi non può ignorare che: (i) esistono tali aspetti applicativi, che sono oggetto di scelte da parte delle imprese, (ii) l'organismo preposto a fornire interpretazioni in tema di IFRS non si è ancora pronunciato in materia, (iii) le Associate chiamate a valutare tali aspetti applicativi nell'ambito dell'attività di revisione richiedono indicazioni per un comportamento tecnico motivato e omogeneo.

Gli orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS non hanno l'obiettivo di definire principi contabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad Assirevi, ma prendono in esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad affrontarle in pratica, le soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso.

Oggetto

Ai sensi del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38, vi possono essere differenze nella tempistica di passaggio ai principi contabili internazionali ("*First Time Adoption*") tra il bilancio separato della società consolidante ed il relativo bilancio consolidato, nonché tra i bilanci delle società consolidate ed il bilancio consolidato in cui questi ultimi sono inclusi.

Il presente documento di orientamento si occupa degli effetti che questa diversa tempistica di passaggio ai principi contabili internazionali può produrre sulle valutazioni di bilancio.

Principi IFRS di riferimento

Gli articoli 3 e 4 del D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38 consentono alle società italiane di potersi avvalere di una diversa tempistica per il passaggio ai principi contabili internazionali (IFRS) nel bilancio consolidato e nei bilanci delle singole società in esso inclusi, ivi compreso quello della consolidante.

Ulteriori indicazioni utili ai fini dell'inquadramento della problematica in esame possono essere desunte dall'IFRS 1, paragrafi 24-25, nell'IFRS 1 BC 10, paragrafi 59-63 e nell'IFRS 1 IG 26-31.

Trattamento contabile

Il riferimento al bilancio di esercizio delle società consolidanti (controllanti) contenuto nel D.Lgs. n. 38/2005 è da intendersi, nella terminologia dei principi contabili internazionali, riferito di norma al bilancio separato¹.

¹ Secondo lo IAS 27 par. 4, è denominato bilancio separato quello presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate. Una consolidata, a sua volta detentrici di tali forme di partecipazioni (esentata dalla presentazione del bilancio consolidato), può anch'essa presentare un bilancio separato (cfr.: IAS 27, par.5-8; IAS 28,

Il paragrafo 25 dell'IFRS 1 prevede espressamente che se una società controllante adotta, per la prima volta, i principi contabili internazionali nel proprio bilancio separato ad una data successiva a quella utilizzata per la redazione del bilancio consolidato, essa deve valutare le proprie attività e passività agli stessi valori in entrambi i bilanci, ad eccezione delle rettifiche di consolidamento. Questa impostazione contabile trae le sue basi dal paragrafo 2 dell'IFRS 1, che stabilisce che l'IFRS 1 e le sue regole di esenzioni ed eccezioni si applicano quando la controllante presenta il suo primo bilancio IFRS (nella fattispecie il bilancio consolidato), cui deve uniformarsi il successivo bilancio separato, con le eccezioni sopra indicate. Si ritiene pertanto che le regole contenute nel paragrafo 25 dell'IFRS 1 abbiano carattere obbligatorio, nonostante l'apparente opzione contenuta nel paragrafo 13 dello stesso principio IFRS 1.

L'applicazione di questo principio implica che la società controllante valuti le attività e passività nello stato patrimoniale di apertura del bilancio separato IFRS (1 gennaio 2005 per i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2006) e nei successivi bilanci separati agli stessi valori risultanti dalla situazione contabile preparata per il bilancio consolidato del Gruppo redatto secondo principi IFRS. Ovviamente, questo principio non si applica alla voce partecipazioni e alle altre voci del bilancio separato (ad es. crediti e debiti infragruppo e strumenti derivati) che sono oggetto di scritture di eliminazione nel bilancio consolidato. Parimenti, il principio generale trova deroga per le operazioni di *business combination under common control* (conferimenti, cessioni, fusioni, ecc.) poste in essere prima della data di *First Time Adoption* nel bilancio separato (1 gennaio 2005 per le imprese che redigono il primo bilancio separato al 31 dicembre 2006), per le quali si applica l'esenzione contenuta nell'Appendice B dell'IFRS 1. Tali operazioni possono, pertanto, rimanere iscritte nel bilancio separato IFRS ai valori cui risultavano iscritte secondo i principi contabili italiani.

Si evita così una asimmetria di valutazione IFRS nei bilanci preparati dalla società controllante rispetto al bilancio consolidato, dipendente solo dal differente momento in cui si opera la transizione ai principi contabili internazionale in tali bilanci.

Il paragrafo 24 dell'IFRS 1 prevede, invece, che se una società consolidata (controllata) adotta, per la prima volta, i principi contabili internazionali nel proprio bilancio ad una data successiva a quella utilizzata dalla società controllante per la redazione del bilancio consolidato, essa può valutare le proprie attività o passività nel bilancio scegliendo tra due alternative:

- a) ai valori risultanti dall'applicazione dell'IFRS 1 alla successiva data di passaggio ai principi contabili internazionali da parte della consolidata;
- b) ai medesimi valori inclusi nel bilancio consolidato redatto dalla società controllante, basati sulla data di transizione ai principi contabili internazionali della stessa, ad esclusione degli effetti delle rettifiche di consolidamento e dell'applicazione dei criteri previsti in tema di aggregazioni aziendali all'operazione con cui la società controllante ha acquisito il controllo della controllata.

La soluzione prevista al punto a) è coerente con il principio generale fissato dall'IFRS 1, applicabile anche alle controllate, di assicurare in primo luogo la comparabilità fra i dati di bilancio fra le entità che adottano i principi contabili internazionali per la prima volta alla medesima data, essendo ritenuto un obiettivo secondario quello della comparabilità tra neo-utilizzatori ed imprese che già applicano i principi contabili internazionali (IFRS 1, BC 10; IFRS 1, BC 61).

La possibilità, prevista al punto b), di allineare i dati del bilancio della consolidata a quelli utilizzati per la preparazione del bilancio consolidato è invece il frutto dell'esigenza di consentire una semplificazione amministrativa in modo da evitare alla società consolidata di tenere un'onerosa doppia contabilità senza alcun beneficio per gli utilizzatori.

par.4-6; IAS 31, par.5-7). In mancanza di tali forme di partecipazione, il bilancio delle società consolidate (controllate) prende il nome di bilancio individuale. Per semplicità, nel presente documento si adopera il termine bilancio con riferimento ai bilanci presentati da tali società consolidate.

La facoltà così concessa alla società consolidata non ne diminuisce la significatività e l'attendibilità del bilancio, perché consente una valutazione che è già accettabile in base ai principi contabili internazionali nel bilancio consolidato della capogruppo (IFRS 1, BC 59-62).

Analoga facoltà è concessa alle società collegate o alle *joint ventures* che adottano i principi contabili internazionali per la prima volta dopo l'entità che esercita un'influenza notevole o ha il controllo congiunto su di esse (IFRS 1, paragrafo 24; IFRS 1, BC 63).

In ogni caso, nell'ipotesi in cui la società presenti il proprio bilancio separato IFRS utilizzando i valori adoperati per la redazione del bilancio consolidato, occorre tenere presente che il concetto di rilevanza a livello di gruppo può essere più elevato di quello della singola società e che nel bilancio separato occorrerà fornire tutte le informazioni previste dall'IFRS 1 alla data di passaggio ai principi contabili internazionali da parte del neo-utilizzatore (IFRS 1, IG 30-31; IFRS 1, BC 61-62).

Superato

Allegato

IFRS 1:

24. Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:
- a) ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo; o
 - b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in a) nei casi in cui:
 - i) le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;
 - ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore.

Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l'entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.

25. Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio individuale della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.